

Deliberazione della Giunta dell'unione Alta Anaunia le n. 29 dd. 13.03.2015

OGGETTO: Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Cavareno n. 35 del 30.11.2009 tra Consorzio di miglioramento fondiario rurale di Cavareno e Comune di Cavareno per lavori finalizzati alla derivazione acqua a scopo antincendio e irrigazione aree sportive da parte del Comune di Cavareno – Liquidazione della quota riferita all'anno 2014.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cavareno n. 35 di data 30.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui:

- si approvava lo schema di convenzione fra il Comune di Cavareno e il Consorzio di Miglioramento Fondiario Rurale di Cavareno per l'utilizzo dell'impianto di irrigazione a bocche d'utenza al fine di derivare acqua a scopo antincendio e per l'irrigazione aree sportive da parte del comune di Cavareno nel testo composto di n. 11 articoli;
- si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere la convenzione ed ogni altro atto utile al buon fine della stessa;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione in corso e successivi:

Importo	Descrizione	Capitolo	Codice intervento	Anni
20.000	Contributo straordinario	25280.02	2090307	2009-2010-2011-2012
3.000	Contributo ordinario	5370.10	1090305	2010-2024

- di autorizzare la Giunta comunale alla liquidazione delle somme spettanti al Consorzio di Miglioramento Fondiario Rurale di Cavareno e derivanti dalla Convenzione di cui al punto n. 1, con proprio provvedimento;

Preso atto che la convenzione per l'utilizzo degli impianti del consorzio di miglioramento fondiario rurale di Cavareno al fine di derivare acqua a scopo antincendio e irrigazione delle aree sportive di proprietà del comune di Cavareno è stata sottoscritta dalla parti in data 17 dicembre 2009 – rep. n. 146 atti privati.

Atteso che all'art. 8 la convenzione approvata cita testualmente: "Il Comune di Cavareno si dichiara disponibile a sostenere finanziariamente i lavori di sistemazione delle opere di cui al punto 1) per un importo di euro 80.000 che verranno versati come segue: 20.000 euro ad avvenuta presentazione degli atti di collaudo del primo lotto e comunque entro il 30/12/2009; 20.000 euro ad avvenuta presentazione degli atti di collaudo del secondo lotto e comunque entro il 30/12/2010 ed il saldo ad avvenuto collaudo dell'opera e comunque in due rate da versare entro il 30/12/2011 per la prima rata ed entro il 30/12/2012 la seconda rata".

Atteso che l'Art. 9 della convenzione approvata cita testualmente: Il Comune di Cavareno riconoscerà annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2010, per la durata di 15 (quindici) anni, l'importo non rivalutabile massimo di euro 3.000,00 quale contributo alle spese di gestione, che sarà liquidato e rideterminato annualmente, sulla base di idonea documentazione comprovante le spese sostenute nella gestione dell'impianto irriguo, e comunque in presenza di disavanzo di detta gestione.

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 2 del 30.06.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Vista la propria deliberazione n. 2 di data 9 gennaio 2015 di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015;

Vista la nota 10.03.2015, acquisita al prot. ucaa n. 714 dd. 10.03.2015 con la quale il CMF di Cavareno chiede il contributo alle spese di gestione previsto dall'art. 9 della convenzione sopra menzionata e dichiara che dalle risultanze finali dell'esercizio finanziario 2014 risulta un disavanzo di euro 6.143,87;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario liquidare l'importo di euro 3.000,00 quale quota riferita all'anno 2014 per le spese di gestione per le opere in oggetto al Consorzio secondo i termini della convenzione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia .

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione, con separata ed uguale votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di liquidare, per quanto esposto in premessa, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cavareno, la quota riferita all'anno 2014 per contributo spese di gestione riferita ai lavori di derivazione acqua a scopo antincendio e irrigazione aree sportive pari ad Euro 3.000,00 come previsto dall'art. 9 della convenzione stipulata in data 17 dicembre 2009 Rep. n. 146 Atti Privati;
2. di dare atto che la somma di Euro 3.000,00 trova imputazione all'intervento al cap. 1140 codice intervento 10903057 del bilancio di previsione in conto residui passivi;
3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.